

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2020/479 DELLA COMMISSIONE

del 1º aprile 2020

che modifica il regolamento (CE) n. 1235/2008 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio per quanto riguarda il regime di importazione di prodotti biologici dai paesi terzi

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio, del 28 giugno 2007, relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il regolamento (CEE) n. 2092/91 ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 38, lettera d),

considerando quanto segue:

- (1) I prodotti importati da un paese terzo possono essere immessi sul mercato dell'Unione come prodotti biologici se sono coperti da un certificato di ispezione rilasciato dalle autorità competenti, dalle autorità di controllo o dagli organismi di controllo di un paese terzo riconosciuto o da un'autorità o un organismo di controllo riconosciuti.
- (2) Al fine di garantire la conformità con l'articolo 33, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 834/2007 e la tracciabilità dei prodotti importati durante la distribuzione, compreso il trasporto da paesi terzi, il regolamento (CE) n. 1235/2008 ⁽²⁾, modificato dal regolamento di esecuzione (UE) 2020/25 della Commissione ⁽³⁾, dispone che il certificato di ispezione debba essere rilasciato dall'autorità o dall'organismo di controllo competente prima che la partita lasci il paese terzo di esportazione o di origine. L'autorità o l'organismo di controllo deve firmare la dichiarazione della casella 18 del certificato dopo aver eseguito un controllo documentale sulla base di tutti i documenti di ispezione pertinenti compresi, fra l'altro, i documenti di trasporto.
- (3) Sembra che in alcuni casi i documenti di trasporto completi non siano a disposizione dell'organismo di controllo in tempo utile per far sì che tutte le informazioni di trasporto siano incluse nel certificato di ispezione prima che la partita lasci il paese terzo. Per tale motivo è opportuno precisare che le informazioni contenute nei documenti di trasporto devono essere controllate e incluse nel certificato di ispezione dall'autorità o dall'organismo di controllo competente entro e non oltre 10 giorni dal rilascio del certificato e comunque prima della validazione del certificato di ispezione da parte delle autorità dello Stato membro.
- (4) È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 1235/2008.
- (5) Poiché tali modifiche sono necessarie ai fini dell'applicazione dell'articolo 13 del regolamento (CE) n. 1235/2008, modificato dal regolamento di esecuzione (UE) 2020/25, il presente regolamento dovrebbe applicarsi retroattivamente a decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento di esecuzione (UE) 2020/25.
- (6) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del Comitato di regolamentazione per la produzione biologica,

⁽¹⁾ GU L 189 del 20.7.2007, pag. 1.

⁽²⁾ Regolamento (CE) n. 1235/2008 della Commissione, dell'8 dicembre 2008, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio per quanto riguarda il regime di importazione di prodotti biologici dai paesi terzi (GU L 334 del 12.12.2008, pag. 25).

⁽³⁾ Regolamento di esecuzione (UE) 2020/25 della Commissione, del 13 gennaio 2020, che modifica e rettifica il regolamento (CE) n. 1235/2008 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio per quanto riguarda il regime di importazione di prodotti biologici dai paesi terzi (GU L 8 del 14.1.2020, pag. 18).

